

Corte Costituzionale, 28 novembre 2012, n. 269. Pres. Quaranta, est. Morelli .

Nullità Spese processuali - "Onorari di difesa" da porre a carico della parte soccombente - Liquidazione da parte del giudice - Obbligo, previsto contestualmente all'abrogazione delle tariffe delle professioni regolamentate nel sistema ordinistico, di far riferimento a parametri stabiliti con successivo decreto del Ministro vigilante - Omessa previsione di alcuna disciplina transitoria applicabile nel periodo compreso tra l'abrogazione delle tariffe e l'emanazione del decreto ministeriale.

La legge di conversione del decreto-legge n. 1 del 2012 ha integrato il denunciato suo articolo 9, con l'introduzione di un terzo comma, nel quale, in via transitoria, si prevede che «Le tariffe vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto continuano ad applicarsi, limitatamente alla liquidazione delle spese giudiziali, fino alla data di entrata in vigore dei decreti ministeriali di cui al comma 2 e, comunque, non oltre il centovesimo giorno dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto». Entro il termine ivi prefissato, è stato poi adottato il decreto ministeriale 20 luglio 2012, n. 140 (Regolamento recante la determinazione dei parametri per la liquidazione da parte di un organo giurisdizionale dei compensi per le professioni regolarmente vigilate dal Ministero della giustizia, ai sensi dell'articolo 9 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27). La successiva modifica del quadro normativo, in cui si inserisce la disposizione oggetto della questione sollevata, ne rende necessaria una nuova valutazione, della rilevanza e non manifesta infondatezza, da parte del rimettente cui vanno, all'uopo, restituiti gli atti.

Omissis

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'articolo 9, commi 1 e 2, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1 (Disposizioni urgenti per

la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività) promosso dal Tribunale ordinario di Cosenza nel procedimento vertente tra la Royal Hotel Sas e l'ENEL s.p.a. con ordinanza del 1° febbraio 2012, iscritta al n. 111 del registro ordinanze 2012 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 24, prima serie speciale, dell'anno 2012.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 24 ottobre 2012 il Giudice relatore Mario Rosario Morelli.

Ritenuto che, nel corso di un giudizio civile, l'adito Tribunale ordinario di Cosenza, con l'ordinanza in epigrafe, ha sollevato – reputandola rilevante e non manifestamente infondata, in riferimento agli articoli 3 e 24 della Costituzione – questione di legittimità costituzionale dell'articolo 9, commi 1 e 2, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1 (Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività);

che, ad avviso del rimettente, la norma così denunciata – nel disporre (al suo primo comma) che «sono abrogate le tariffe delle professioni regolamentate nel sistema ordinistico» e (al secondo comma) che « nel caso di liquidazione da parte di un organo giurisdizionale, il compenso del professionista è determinato con riferimento a parametri stabiliti con decreto del ministro vigilante» – contrasterebbe, appunto, con i precetti costituzionali evocati per l'omessa previsione di una disciplina transitoria della liquidazione giudiziale dei suddetti compensi per il periodo di vacatio fino all'adozione delle tariffe da parte del ministro competente;

che è intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, per il tramite dell'Avvocatura generale dello Stato, che ha concluso per l'inammissibilità della questione per cessazione della materia del contendere, in ragione della intervenuta integrazione del testo originario del citato articolo 9, operata, dalla sopravvenuta legge, di sua conversione, 24

marzo 2012, n. 27, in senso satisfattivo delle doglianze del rimettente.

Considerato che la riferita legge di conversione del decreto-legge n. 1 del 2012 ha effettivamente integrato il denunciato suo articolo 9, con l'introduzione di un terzo comma, nel quale, in via transitoria, si prevede che «Le tariffe vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto continuano ad applicarsi, limitatamente alla liquidazione delle spese giudiziali, fino alla data di entrata in vigore dei decreti ministeriali di cui al comma 2 e, comunque, non oltre il centovesimo giorno dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto»;

che, entro il termine ivi prefissato, è stato poi adottato il decreto ministeriale 20 luglio 2012, n. 140 (Regolamento recante la determinazione dei parametri per la liquidazione da parte di un organo giurisdizionale dei compensi per le professioni regolarmente vigilate dal Ministero della giustizia, ai sensi dell'articolo 9 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27);

che la successiva modifica del quadro normativo, in cui si inserisce la disposizione oggetto della questione sollevata, ne rende necessaria una nuova valutazione, della rilevanza e non manifesta infondatezza, da parte del rimettente cui vanno, all'uopo, restituiti gli atti.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

ordina la restituzione degli atti al Tribunale ordinario di Cosenza.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 19 novembre 2012.

*